



21 febbraio 2024

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili: modifica dell'ordinanza sulla riserva invernale

Rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto posto in consultazione

Indice

1.	Situazione iniziale	2
2.	Punti essenziali del progetto	2
2.1	Basi contenute nella legge.....	2
2.2	Modalità di attuazione tramite l'ordinanza	2
3.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	3
4.	Conseguenze su economia, ambiente e società	3
5.	Rapporto con il diritto europeo	3
6.	Commento alle singole disposizioni	4

1. Situazione iniziale

Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha adottato la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (FF 2023 2301), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2025. Attraverso questo atto normativo viene introdotta nella legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) una base legale specifica per una riserva energetica. Prima di esso la riserva di energia elettrica (riserva invernale) costituita a partire dal 2022 come tutela in caso di crisi dell'approvvigionamento, vale a dire le disposizioni dell'ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla riserva invernale (OREI; RS 734.722) emanata per la sua costituzione, si basavano sull'assai generico articolo 9 della LAEI. Per quanto riguarda la riserva idroelettrica, che rappresenta uno dei due pilastri principali della riserva di energia elettrica, con il nuovo articolo 8a LAEI il Parlamento ha deciso un cambio di sistema. La presente modifica dell'OREI mette in atto tale cambio.

2. Punti essenziali del progetto

2.1 Basi contenute nella legge

Il suddetto cambio di sistema consiste nel fatto che per la costituzione della riserva idroelettrica vengono aboliti i bandi pubblici e viene introdotto in cambio l'obbligo legale per tutti i maggiori bacini di accumulazione di trattenere una determinata quota di energia. Ai gestori delle centrali elettriche interessati da tale obbligo verrà corrisposto in cambio una remunerazione forfettaria moderata.

La legge prevede invece bandi pubblici per altre forme di accumulazione e per i grandi consumatori che possono contribuire potenzialmente alla riduzione del carico. Il Consiglio federale può decidere di rinunciare temporaneamente alla creazione di parti della riserva.

Un'altra novità consiste nel fatto che l'OREI si basa ora su disposizioni specifiche della LAEI non solo per quanto riguarda la riserva idroelettrica ma anche per gli aspetti generali relativi alla riserva (l'art. 8 a, ad esempio, disciplina le responsabilità e l'art. 15 il finanziamento attraverso la computabilità dei costi di rete, ecc.) Per il momento l'articolo 9 della LAEI (e in parte la legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese [LAP; RS 531]) continua a costituire la base legale per gli impianti della riserva complementare, per la quale la presente revisione prevede solo adeguamenti minimi. La base legale specifica per questa parte della riserva si trova ancora nel mezzo del processo politico.

2.2 Modalità di attuazione tramite l'ordinanza

L'OREI attua il passaggio dal sistema basato su bandi pubblici a uno basato sull'obbligo di partecipazione alla riserva idroelettrica. La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) mantiene il compito di definire i valori di riferimento per quest'ultima. Tra i valori figura ora anche l'obbligo per tutti i bacini di accumulazione aventi una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh di trattenere energia (quota percentuale) per la riserva. I valori di riferimento relativi ai bandi pubblici sono invece stati soppressi, mentre rimangono tutti gli altri, riguardanti ad esempio il periodo di detenzione dell'energia e la ripartizione dell'energia trattenuta tra diversi bacini d'accumulazione. Sono state mantenute anche le disposizioni relative alle dimensioni delle centrali elettriche che partecipano alla riserva. Infine, con il nuovo modello basato sull'obbligo di partecipare alla riserva occorre chiarire nell'ordinanza come applicare tale obbligo nel caso delle centrali partner.

La remunerazione forfettaria viene calcolata sulla base della differenza di prezzo tra il semestre invernale e quello primaverile sul mercato a termine svizzero. Per la remunerazione della flessibilità si moltiplica questa base per un determinato fattore.

Il modello basato sull'obbligo alla partecipazione alla riserva idroelettrica sarà applicato per la prima volta nell'inverno 2024/25. La EICom dovrà quindi comunicare i nuovi valori di riferimento entro l'inizio del periodo di svuotamento, ossia l'autunno del 2024. Tuttavia, l'obbligo di detenzione di energia non deve entrare in vigore prima di gennaio o febbraio 2025. Ciò significa che la EICom, come già è avvenuto per l'introduzione della riserva idroelettrica, comunicherà i valori di riferimento in anticipo ma sempre ferma restando l'entrata in vigore dell'ordinanza il 1° gennaio 2025, secondo programma.

Si rinuncia invece ancora alla seconda parte prevista per la riserva di energia (bandi pubblici per altri sistemi di accumulazione e per la riduzione dei consumi). A parte il settore idroelettrico, infatti, non esistono attualmente in Svizzera sistemi di accumulazione dell'energia elettrica che permettono di trattenere quantità significative di energia. Secondo la decisione del Consiglio federale del 28 giugno 2023 va evitata una riserva di consumo statale e si chiede invece al settore elettrico di sviluppare e offrire prodotti per la detenzione di energia basati sul mercato.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Con l'introduzione delle nuove disposizioni di legge e della presente modifica dell'ordinanza sulla riserva invernale non si prevede un impatto rilevante su Confederazione, Cantoni e Comuni.

4. Conseguenze su economia, ambiente e società

Il passaggio dai bandi pubblici a un sistema basato sull'obbligo di partecipazione alla riserva idroelettrica dovrebbe ridurre i costi di quest'ultima. Nell'inverno 2022/23 la detenzione di energia elettrica è costata in media 740 EUR/MWh, mentre per l'inverno 2023/24 costerà in media 139 EUR/MWh. Con l'attuale situazione del mercato la remunerazione forfettaria moderata ammonterebbe a circa 35 EUR/MWh (v. i commenti all'art. 5a). Per la detenzione di 400 GWh di energia elettrica risulterebbero quindi costi totali di circa 13 milioni di franchi.

5. Rapporto con il diritto europeo

Qualora si arrivasse a un accordo sull'energia elettrica con l'UE, la riserva invernale o idroelettrica svizzera dovrà essere compatibile con il diritto europeo. In UE il ricorso a questi o altri strumenti simili è disciplinato soprattutto dalle norme in materia di aiuti statali. Secondo tali norme l'attribuzione di appalti tramite bandi pubblici è da preferire al pagamento di indennizzi da parte dello Stato, in quanto i primi dovrebbero portare a costi più bassi e a minori distorsioni del mercato. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che nel caso della riserva idroelettrica svizzera si verifica l'esatto contrario a causa del numero ridotto di fornitori. Ci sono quindi buoni argomenti per ritenere la riserva idroelettrica svizzera compatibile con il diritto UE, sia per quanto riguarda le modalità per la sua costituzione che per altri suoi aspetti.

6. Commento alle singole disposizioni

Art. 2 cpv. 3

La costituzione della riserva secondo i valori di riferimento definiti dalla EICom consente di tenere conto tempestivamente delle condizioni attese per l'inverno. L'ormai collaudato sistema dei valori di riferimento rimane pertanto uno strumento centrale e anche in futuro interesserà gli stessi aspetti considerati finora (dimensioni della riserva, periodo di detenzione dell'energia, ecc.). L'articolo 2, che riguarda i suddetti valori di riferimento, deve essere adattato al passaggio dall'attuale modello basato sui bandi pubblici al nuovo sistema incentrato sull'obbligo di partecipazione alla riserva. In futuro la quantità di energia da trattenere corrisponderà a un valore percentuale fissato per ogni bacino di accumulazione svizzero che ha una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh. Sono ovviamente incluse anche le centrali partner. L'entità dell'obbligo di partecipazione dei singoli soggetti corrisponde esattamente a questo valore percentuale (art. 3 cpv. 3): in altre parole, tali soggetti devono trattenere nei propri bacini sottoposti all'obbligo la quantità di energia corrispondente. La quantità di energia da trattenere viene calcolata sulla base della quantità massima di energia effettivamente disponibile nei bacini di accumulazione interessati. La violazione degli obblighi legati alla riserva (come ad es. nel caso della detenzione di una quantità di energia troppo piccola) è punita con una penale, non da ultimo per il suo effetto deterrente. Il diritto attuale prevede una sanzione convenzionale, mentre il nuovo articolo 8a LAEI ne modifica la natura giuridica (art. 5b).

Con il passaggio al sistema basato sull'obbligo di partecipazione scompaiono numerosi elementi che facevano parte dei valori di riferimento fissati dalla EICom. Il nuovo sistema senza bandi pubblici infatti non richiede più, tra le altre cose, il pooling delle offerte né massimali di prezzo (viene corrisposta in cambio una remunerazione forfettaria stabilita dall'autorità). Per quanto riguarda l'aspetto temporale, in futuro figurerà solo il periodo (della detenzione della riserva) e non anche la durata, poiché quest'ultima non è di per sé importante.

Art. 3 Partecipazione obbligatoria ed entità dell'obbligo

L'obbligo di partecipazione è ora sancito nella legge, tuttavia manca ancora una precisazione relativamente alle centrali partner (cfr. anche art. 8a cpv. 7 lett. b LAEI) Il *capoverso 1 lettera b* prevede ora l'obbligo di partecipazione per tutte le centrali partner. Sarebbero stati ipotizzabili anche altri approcci, in particolare l'imposizione dell'obbligo solo alla centrale partner di maggiori dimensioni, ossia quella con la gestione operativa, che infatti svolge comunque un ruolo importante per la gestione pratica della riserva. La soluzione scelta, invece, non conferisce a questa impresa chiave alcuna responsabilità principale e obbliga invece alla partecipazione anche i partner più piccoli, come ad esempio i Comuni, che però di fatto non ne risentono poiché in questi casi il controllo della centrale idroelettrica è di norma di competenza dell'impresa con la guida operativa (cfr. art. 5 cpv. 3).

I rapporti di proprietà e di partecipazione dovrebbero rimanere relativamente stabili. In caso di alienazioni o trasferimenti il *capoverso 2* chiarisce che valgono le condizioni presenti all'inizio dell'anno idrologico: se, ad esempio, un gestore acquisisce una centrale elettrica ad accumulazione il 1° marzo, ciò comporta un cambiamento anche per la riserva, dal momento che per il restante periodo di detenzione la responsabilità nei confronti della riserva passa al nuovo gestore, con possibili conseguenze anche sul prezzo di acquisto. Nel rapporto interno tra i soggetti coinvolti non vi è praticamente spazio per regole derogatorie; la responsabilità nei confronti della riserva ricade comunque sul nuovo proprietario.

Secondo il *capoverso 3* il valore percentuale annuo stabilito dalla EICom per il dimensionamento della riserva idroelettrica complessiva (art. 2 cpv. 3 lett. a) deve essere adottato tale e quale dai singoli partecipanti alla riserva, cui spetterà quindi una quota proporzionale identica. Queste quantità di energia elettrica figurano anche nell'accordo di cui all'articolo 5. Dopo la definizione dei valori di riferimento la situazione può cambiare e rendere necessario un adeguamento, probabilmente un aumento, della quantità di energia da trattenere (aggiornamento dei valori di riferimento). La EICom può quindi disporre

questo cambiamento anche durante il periodo di detenzione dell'energia. L'adeguamento sarà proporzionale per tutti i partecipanti alla riserva, quindi equivalente.

Cpv. 4: La riserva idroelettrica consiste nella detenzione di energia, ma in casi eccezionali può essere necessario trattenere anche potenza, ad esempio se altrimenti verrebbe bloccata per altri prodotti della riserva una quantità troppo elevata di potenza della centrale o se altrimenti il corretto funzionamento della riserva verrebbe compromesso in misura tale da non poter più garantire l'approvvigionamento elettrico. Si tratta di una situazione eccezionale molto difficile da prevedere e tanto variabile da essere quasi impossibile descriverla. Una simile peculiarità complica l'emanazione di disposizioni da parte della EICom. Di conseguenza non si dovrebbe trattenere potenza se ciò, ad esempio, permettesse (soltanto) il superamento oltre quanto necessario degli obiettivi di copertura richiesti e già raggiunti. Alla stregua della detenzione di energia, anche la detenzione di potenza verrebbe imposta come obbligo dalla EICom e non sarebbe più definita attraverso bandi pubblici. La EICom può emettere disposizioni su misura e l'obbligo non deve necessariamente valere per tutti i partecipanti alla riserva né essere applicato in ugual modo; occorre tuttavia fornire una giustificazione oggettiva per le differenze. Per i gestori delle centrali elettriche la detenzione di potenza rappresenta una restrizione maggiore rispetto alla semplice detenzione di energia e pertanto dovrebbe essere riconosciuta loro una remunerazione supplementare (art. 5a).

Cpv. 5: con il precedente modello basato sui bandi pubblici c'era il rischio di non riuscire ad assicurare una quantità sufficiente di energia (a prezzi ragionevoli), per cui la EICom aveva la facoltà di imporre ai gestori delle centrali l'obbligo di partecipare alla riserva. Con il nuovo articolo 8a l'obbligo di partecipazione viene sancito per legge, rendendo pertanto superflua l'opzione di imporre tale partecipazione. Tuttavia, anche con il nuovo modello possono sorgere controversie circa l'obbligo stesso o l'entità della partecipazione. In questi casi la EICom deve chiarire la situazione in una decisione, che stabilisca se qualcuno è obbligato a partecipare alla riserva e quanta energia deve trattenere. In definitiva si tratta di far rispettare il diritto materiale applicando i consueti strumenti del diritto amministrativo. La EICom può agire su incarico o d'ufficio.

Art. 4 Ripartizione su diversi bacini di accumulazione e scambio di quantità di energia da trattenere

Cpv. 1: i gestori delle centrali elettriche o i soci delle centrali partner obbligati a partecipare alla riserva dispongono spesso contemporaneamente di più centrali ad accumulazione soggette a tale obbligo. La legge permette loro di decidere autonomamente come ripartire tra i propri bacini la quantità di energia che sono tenuti a trattenere (nel caso delle centrali partner la ripartizione può avvenire anche all'interno di uno stesso bacino). Tuttavia il Consiglio federale può limitare questa libertà (art. 8a cpv. 7 lett. b LAEI). L'obiettivo principale è quello di evitare che la quantità di energia richiesta - per l'intera riserva idroelettrica e da ciascun gestore - venga trattenuta principalmente solo da pochi bacini, mettendo così a rischio una disponibilità ottimale in caso di prelievo. Finora la EICom ha già fissato alcuni valori di riferimento anche per la ripartizione, ad esempio un valore massimo di energia da trattenere per ciascun complesso di centrali elettriche interdipendenti idrologicamente. Esistono indicazioni anche per la potenza minima. Questi requisiti, eventualmente da adattare, sono ancora necessari per limitare la libertà di cui fondamentalmente godono i gestori delle centrali. Il capoverso 1 consente ai gestori di adempiere all'obbligo di detenzione di una determinata quantità di energia anche ricorrendo a bacini con una capacità di accumulazione inferiore a 10 GWh. Tali bacini devono tuttavia essere adatti a questo scopo, condizione soddisfatta in Svizzera solo da alcuni di essi; in caso di controversia è la EICom a decidere.

La legge prevede anche la possibilità di scambi tra i gestori. Anche a tale opzione sono posti dei limiti per lo stesso motivo illustrato per il capoverso 1 (evitare una ripartizione troppo unilaterale). In caso di scambi il *capoverso 2* chiarisce che essi non cambiano nulla sul piano delle responsabilità nei confronti della riserva di energia idroelettrica. I partecipanti alla riserva che ne sono responsabili sin dall'inizio (partecipanti originari) rimangono i responsabili del corretto adempimento degli obblighi legati alla riserva. In caso di violazione di tali obblighi è possibile un intervento della EICom nei confronti dei soggetti inadempienti e la riscossione di una penale (art. 5b), ecc.

Il *capoverso 3* prevede l'obbligo di comunicare previamente alla EICom la ripartizione e gli scambi pianificati. La libertà concessa dalla legge non significa che eventuali cambiamenti possano essere operati in qualsiasi momento e durante il periodo di detenzione previsto. Per garantire il corretto funzionamento della riserva è necessario rispettare sempre certi capisaldi. Il controllo è assicurato attraverso le autorizzazioni rilasciate dalla EICom, che in linea di massima sono sempre garantite. Un rifiuto è appropriato solo se necessario per scongiurare difficoltà nel funzionamento della riserva idroelettrica, ad esempio in caso di mancato rispetto delle direttive sulla ripartizione dell'energia trattenuta o sulla potenza minima.

Art. 5 Accordo sulla partecipazione alla riserva idroelettrica

Nel precedente modello basato sui bandi pubblici gli accordi tra la società nazionale di rete (Swissgrid) e i partecipanti alla riserva costituivano la conclusione del bando pubblico, ossia il passo successivo all'aggiudicazione. Nel nuovo modello basato sull'obbligo alla partecipazione alla riserva gli accordi rimangono necessari perché sono numerosi i dettagli legati alle procedure o di natura tecnica da disciplinare e l'accordo è lo strumento ideale a tale scopo. Mentre i dettagli della maggior parte dei punti in esso contenuti sono elementi del tutto nuovi, gli elementi centrali, che variano annualmente e sono dunque dinamici, vale a dire quantità di energia trattenuta, periodo della detenzione e remunerazione forfettaria, riprendono semplicemente quanto già stabilito dall'autorità. L'elenco presentato al *capoverso 2* non è esaustivo, come neppure quello contenuto alla lettera a (cfr. l'avverbio «almeno» usato nella frase introduttiva del cpv. 2). Tra gli aspetti da disciplinare figurano anche i lavori di revisione (*lett. c*), che sono consentiti ma per i quali è richiesta una certa moderazione: se infatti, ad esempio, venissero eseguiti lavori di revisione in più centrali contemporaneamente, ciò comprometterebbe il corretto funzionamento della riserva. Altrettanto importanti sono anche le limitazioni contenute in eventuali direttive della EICom sulla detenzione di potenza. Le revisioni previste che violassero l'accordo o che pregiudicassero la riserva potrebbero essere vietate dalla EICom - che deve essere informata dei lavori di revisione previsti - nel quadro della sua attività di sorveglianza generale (art. 25).

I *capoversi 3 e 4* intendono ridurre il più possibile l'onere burocratico iniziale di Swissgrid, consentendo una certa flessibilità riguardo alla questione delle parti al contratto e della durata dello stesso. Il *capoverso 3* è stato pensato per i gruppi di centrali partner in cui la gestione operativa viene solitamente affidata a una delle centrali partner del gruppo. Tale impresa sarà l'attore centrale per la gestione della riserva. Il rapporto interno tra i partner sarà sempre organizzato in modo tale che un'attività come la gestione della riserva venga coperta attraverso ciò che gli (altri) partner hanno delegato al partner con la gestione operativa o all'impresa interessata (il cpv. 3 consente la conclusione di un contratto con l'impresa che ha la gestione operativa; anche qualora la gestione operativa non dovesse essere affidata a un'impresa partner, ciò sarebbe comunque coperto dal cpv. 3, da intendersi a questo proposito in senso lato). Considerata l'importanza dell'impresa alla guida operativa della riserva è quindi sensato che Swissgrid possa concludere direttamente con essa l'accordo sulla partecipazione alla riserva (tranne nel caso in cui un partner non voglia che l'impresa alla guida operativa agisca in sua rappresentanza per la riserva; in tal caso Swisscom non può sottoscrivere il contratto con quest'ultima). Potranno così essere integrati in un unico accordo anche gli aspetti tecnico-operativi, che devono comunque essere regolamentati insieme all'impresa che ha la guida operativa. Qualora tale integrazione nello stesso accordo non fosse possibile, i suddetti aspetti dovranno essere disciplinati separatamente (cfr. ultima frase). Il *capoverso 4* regola una seconda semplificazione sul piano della prassi. Esso infatti prevede la possibilità di stipulare accordi pluriennali, anche se il periodo di detenzione dell'energia è di un anno. Una simile flessibilità tiene conto del fatto che i rapporti di proprietà e di partecipazione rimangono di norma fondamentalmente stabili, salvo solo pochi o rari cambiamenti. Il requisito dell'uniformità significa che i contratti pluriennali sono sostanzialmente uguali sia per quanto riguarda la durata che gli altri contenuti. I contratti pluriennali devono inoltre tenere conto della dinamicità di alcuni elementi, che possono cioè variare di anno in anno: oltre ad aspetti quali la quantità di energia trattenuta e il periodo

di detenzione, si tratta in particolare della remunerazione forfettaria. Il contratto deve essere sufficientemente aperto anche all'eventualità di un ritiro dalla riserva, ad esempio se un operatore non soddisfa più i criteri alla base dell'obbligo di partecipazione.

Il *capoverso 5* si rifà all'articolo 3 capoverso 5, secondo cui in caso di controversia la EICom chiarisce chi è soggetto a tale obbligo e in che misura. L'uniformità dell'accordo (cpv. 1 e 2) vale anche in questi casi.

Art. 5a Rimunerazione forfettaria e indennizzo per la detenzione di potenza

Cpv. 1: nel modello basato sull'obbligo di partecipazione alla riserva il legislatore ha previsto il pagamento di una remunerazione forfettaria moderata (lett. a), che sostituisce il compenso al gestore per il mantenimento della riserva previsto nel precedente modello basato sui bandi pubblici. Attraverso il versamento della remunerazione forfettaria si ritiene coperto tutto ciò che i soggetti obbligati a partecipare alla riserva idroelettrica forniscono per quest'ultima. Qualora venisse disposta eccezionalmente anche la detenzione di potenza (art. 3 cpv. 4), deve essere versata separatamente una remunerazione supplementare (lett. b).

Capoversi 2 e 3: la legge prevede che la remunerazione per la detenzione di energia elettrica sia moderata e forfettaria, e cioè che non tenga conto delle specificità individuali delle singole centrali ad accumulazione. In particolare, la remunerazione forfettaria non è volta a compensare completamente i gestori delle centrali elettriche per il mancato guadagno (costi di opportunità). Essa viene calcolata secondo il seguente schema: la base è costituita dalla differenza di prezzo media su 90 giorni tra il trimestre invernale (da gennaio a marzo) e quello primaverile successivo (da aprile a giugno) sul mercato a termine svizzero. Il periodo di 90 giorni impedisce che le fluttuazioni di mercato possano influire a breve termine in maniera determinante. I trimestri sono stati scelti in modo da poter basare il calcolo dei prezzi su scambi sul mercato a termine i più liquidi possibile. Tuttavia, se le informazioni sui prezzi non fossero sufficienti, la EICom può ricorrere ad alternative. La EICom calcola annualmente la remunerazione forfettaria moderata e pubblica il suo valore (in euro per megawattora). Per la remunerazione della flessibilità questa base viene moltiplicata per il fattore 1,3. Questo valore è stato ricavato dalla EICom attraverso la modellizzazione di una generica centrale idroelettrica ad accumulazione. I ricavi sul mercato day ahead sono stati simulati una volta con e una volta senza la detenzione di energia elettrica. Per entrambi i casi la differenza di ricavo è stata messa in relazione con la differenza di prezzo tra il primo e il secondo trimestre civile. Il risultato è un fattore medio, calcolato sugli ultimi cinque anni, compreso tra 1,2 e 1,3. Il modello ha ipotizzato una previsione di prezzo perfetta sul mercato day ahead per un'approssimazione della commercializzazione effettiva su tutti i mercati a breve termine. Infine la EICom fissa l'importo in franchi svizzeri. Per ogni singolo partecipante alla riserva tale importo viene quindi moltiplicato per la quantità di energia trattenuta e da qui si ottiene la remunerazione forfettaria individuale.

Il *capoverso 4* riguarda l'indennizzo corrisposto in cambio di un'eventuale detenzione di potenza. La EICom non fissa in anticipo un importo su base astratta ma solo per il singolo caso concreto, qualora si verifichi. Vista la grande varietà di ragioni (eccezionali) che possono essere alla base di una detenzione di potenza, è difficile stabilire nell'OREI i criteri per la definizione dell'indennizzo. La EICom dovrà tenere conto delle rispettive situazioni; non si può escludere che l'indennizzo non venga fissato in modo unitario per tutti i diversi gestori (ad es. a seconda di quanto sono interessati). Si può comunque già affermare che l'indennizzo - come la remunerazione forfettaria - non è volto a compensare i costi di opportunità dei gestori delle centrali; le eccezioni a questo principio richiederebbero una giustificazione del tutto particolare, ad esempio prezzi di mercato moderati nonostante una situazione eccezionale e di conseguenza costi di opportunità contenuti.

Art. 5b Sanzioni amministrative e versamento dei profitti

L'obbligo di partecipare alla riserva idroelettrica consiste in primis nell'obbligo di trattenere acqua, ossia energia. La sua violazione (e la violazione di un eventuale obbligo di trattenere potenza) viene punita

con una sanzione. Lo scopo principale di tale sanzione è quello di sortire un effetto deterrente; la sua natura giuridica è quella di una sanzione amministrativa. Il capoverso 1 definisce i limiti della sanzione amministrativa attraverso una soglia inferiore e una superiore rispetto alla remunerazione forfettaria. Nel caso in cui i prezzi di mercato siano estremamente elevati, è praticamente impossibile stabilire un massimo ragionevole per la sanzione amministrativa. Per questo motivo è previsto anche un obbligo di versamento dei profitti (cpv. 2) se i partecipanti alla riserva non rispettano l'obbligo di detenzione per vendere sul mercato (a un prezzo più caro) l'energia prodotta. Attraverso la restituzione dei profitti si rimedia a una sorta di arricchimento indebito. La sanzione prevista nella legge consiste quindi in una sanzione amministrativa e nella restituzione dei profitti (che sono però cumulabili; cpv. 2). Il capoverso 1 stabilisce inoltre che la sanzione amministrativa deve essere stabilita, entro le soglie previste, in base alla gravità della violazione. Tra i criteri considerati figurano, ad esempio, la quantità di energia non trattenuta e le motivazioni di tale decisione; più l'inadempienza è scusabile, più bassa può essere la sanzione.

Il versamento dei profitti disciplinato al *capoverso 2* è da intendersi in aggiunta alla sanzione amministrativa. Sebbene il ricorso a tale misura sia stato pensato per il caso in cui i prezzi di mercato siano estremamente elevati, essa può essere adottata anche qualora i prezzi rientrino nelle soglie previste per la remunerazione forfettaria (cinque volte la remunerazione forfettaria). Un eventuale versamento dei profitti sarà cumulabile alla sanzione amministrativa. Il denaro confluirà nei fondi destinati al finanziamento della riserva di energia elettrica, motivo per cui viene versato a Swissgrid.

I *capoversi 3 e 4* regolano la procedura. La EICom può avviare una procedura d'ufficio o in seguito a un reclamo o a una segnalazione, in particolare da parte di Swissgrid, che ha l'obbligo di segnalare i casi di cui è a conoscenza. Il periodo di prescrizione è di quattro anni a partire dalla fine del periodo di detenzione in cui si è verificata la violazione: se, ad esempio, il periodo di detenzione termina alla fine di maggio, la EICom avrà tempo fino alla fine di maggio di quattro anni dopo per chiudere in prima istanza la procedura. In casi giustificati la EICom gode di un certo margine di manovra per astenersi dall'azione penale. Ciò vale solo per la sanzione amministrativa e non per la restituzione dei profitti, che deve sempre avvenire. Una violazione può essere scusata se, ad esempio, è da ricondurre ai processi di un sistema interno di una centrale elettrica. Come anche per le sue altre procedure, la EICom applica in questi casi la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e non il codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0). I partecipanti alla riserva sono tenuti a collaborare e devono quindi fornire alla EICom tutto ciò di cui ha bisogno per lo svolgimento delle procedure. La decisione viene pubblicata non in forma anonima, come avviene usualmente, bensì citando espressamente il partecipante alla riserva inadempiente.

Infine, il *capoverso 5* richiama l'attenzione sul fatto che i partecipanti alla riserva inadempienti possono dover rispondere anche di eventuali danni causati dalla loro inadempienza, la quale costituisce un comportamento illecito. In casi estremi, infatti, la loro violazione può causare un blackout, con conseguenti danni elevati. Tale responsabilità tuttavia non è disciplinata dal *capoverso 5* bensì da altre basi legali.

Art. 10 cpv. 2

All'*articolo 10* non sono state introdotte modifiche materiali. Si è proceduto solo a un'armonizzazione con la modifica dell'articolo 5, al quale si rimanda. Il riferimento ai «contenuti» (*lett. f*) significa che l'accordo deve disciplinare anche i temi o le voci indicati nell'articolo in questione. Non si intendono tuttavia - come già finora - disposizioni in materia identiche. Occorre piuttosto, se necessario, tenere conto della diversità dei tipi di impianto. Ad esempio, le condizioni per il prelievo di energia dalla riserva idroelettrica possono differire da quelle per il prelievo dalla riserva complementare. Per la riserva complementare manca ancora una base legale specifica. Per il momento, quindi, rimarrà in vigore una sanzione convenzionale e non si passerà a una penale inflitta dallo Stato, come nel caso invece della riserva idroelettrica. Sarebbe eccessivo per questi casi includere esplicitamente la sanzione convenzionale nell'elenco dei valori di riferimento di cui all'articolo 2 capoverso 3 OREI. Al momento della definizione di questi valori la EICom dovrà fornire supporto a Swissgrid, qualora quest'ultima ne avesse bisogno.

Art. 22 cpv. 1 e 2

Nel nuovo modello basato sull'obbligo di partecipare alla riserva idroelettrica il compenso previsto attualmente per i gestori degli impianti per il mantenimento della riserva viene sostituito dalla remunerazione forfettaria. Un'altra novità (sul piano delle entrate) è costituita dalla sanzione amministrativa e dal versamento dei profitti. La revisione comprende infine anche le altre modifiche di contenuto ed editoriali necessarie.

Art. 27

Questa disposizione penale dell'OREI relativa alla riserva energetica è ora contenuta nella legge (art. 29 cpv. 1 lett. f e ^{fbis} LAEI), pertanto può essere abrogata.

Art. 30 cpv. 2 e 3

Per il momento l'OREI rimane in vigore solo sino alla fine del 2026 perché la riserva complementare continua a basarsi sull'assai generico articolo 9 LAEI. Questo limite temporale verrà presumibilmente revocato quando entrerà in vigore una base legale specifica anche per questa riserva (analogamente all'art. 8a per la riserva idroelettrica).

Ancora prima, ossia alla fine di maggio 2024, era stata invece fissata la scadenza per la facoltà del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di obbligare i gestori degli impianti a partecipare alla riserva. Per la riserva idroelettrica questo strumento decade con l'introduzione del nuovo obbligo (l'art. 3 cpv. 5 disciplina unicamente l'attuazione di un obbligo già esistente e non l'istituzione di un nuovo obbligo tramite disposizione della EICOM). La scadenza di fine maggio 2024 fissata per la riserva complementare viene revocata in quanto si può presumere che questo strumento possa ancora servire nei due inverni successivi. Viene pertanto prolungata solo la possibilità di introdurre obblighi. Un'eventuale decisione di questo tipo dovrà essere esaminata e presa alla luce delle circostanze concrete.